
PRIMO PIANO

S O M M A R I O



DIFFAMAZIONE

- Il punto** - Un dialogo tra Corti interne e internazionali su condizioni e tutela della libertà di stampa PAG. 14
- Il testo della sentenza** - Via libera alla rimozione dalla rete dell'articolo che "precede" le indagini in chiave colpevolista
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 27 ottobre 2010-1° febbraio 2011 n. 3674 PAG. 15
- L'analisi della decisione** - Un'interpretazione che limita la libertà di informare e svilisce il ruolo svolto dal giornalismo d'inchiesta PAG. 17
- I profili internazionali** - Le retribuzioni dei magistrati della Cassazione in contrasto con gli orientamenti di Strasburgo PAG. 20
-



Un dialogo tra Corti interne e internazionali su condizioni e tutela della libertà di stampa

DI MARINA CASTELLANETA

Tracciare il perimetro entro il quale può realizzarsi la libertà di stampa, già complesso in via generale, diventa ancora più complicato nei casi riguardanti la cronaca giudiziaria.

Nel delineare questi confini non sempre

i giudici interni mostrano di seguire le evoluzioni presenti sul piano internazionale che si muove con maggiore decisione nel segno del rafforzamento della libertà di stampa.

La Cassazione - La pronuncia della Corte di cassazione del 1° febbraio 2011 n. 3674, permette di analizzare il delicato rapporto tra libertà di stampa e tutela della reputazione nell'ambito della cronaca giudiziaria, tenendo conto della prospettiva interna e di quella internazionale.

E in effetti, la vicenda potrebbe non essere chiusa qualora il giornalista che non ha ottenuto un'assoluzione nel merito, ma solo una pronuncia nella quale si riconosce unicamente la prescrizione del reato, decida di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo invocando una violazione dell'articolo 10 della Convenzione che riconosce a ogni individuo il diritto alla libertà di espressione e ammette restrizioni per salvaguardare altri valori come la reputazione.

In diverse occasioni, la Corte di cassazione ha proceduto a interpretare e applicare le norme interne tenendo conto delle disposizioni della Convenzione europea che devono essere interpretate secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ad esempio, la Corte di cassazione, in una sentenza riguardante il giornalista Feltri del 2 luglio 2007 n. 25138, aveva annullato il verdetto di condanna per diffamazione della Corte di appello di Brescia a causa di alcune frasi contenute in un articolo su "mani pulite", affermando che, proprio tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha chiarito la portata del diritto alla libertà di espressione e tenendo conto che il giudice interno è obbligato, per quanto possibile, a interpretare il diritto nazionale alla luce della giurisprudenza della Corte, la critica appariva legittima anche quando coinvolgeva l'autorità giudiziaria, con opinioni che criticano, urtano o inquietano.

La Consulta - È opportuno ricordare che, con le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 depositate il 24 ottobre 2007, la Consulta ha chiarito il rango e l'incidenza delle norme della Convenzione sul nostro ordinamento. La Corte, in quell'occasione, aveva precisato che, con l'introduzione del nuovo articolo 117, primo comma, avvenuta con la legge 18 ottobre

2001 n. 3 che ha innovato il titolo V della Costituzione, le norme contenute in trattati internazionali assumono «un rango-subcostituzionale, destinate a dare contenuti a un parametro che si limita a enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere». Si tratta, in sostanza, di norme interposte, in quanto integrano e rendono operativa la disposizione costituzionale in esame.

La Cedu - Di conseguenza, alla Convenzione europea, proprio grazie all'articolo 117, primo comma, deve essere riconosciuta «una maggiore forza di resistenza... rispetto alle leggi ordinarie successive». Una resistenza che ha origine proprio nella Costituzione, per il «rinvio mobile» che fa l'articolo 117 «alla norma internazionale di volta a volta conferente».

Quest'inquadramento impone ai giudici nazionali di tener conto delle fonti internazionali e, nel caso della Convenzione europea, anche della prassi giurisprudenziale della Corte di Strasburgo (si veda l'articolo sul rapporto tra giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e pronuncia della Cassazione a pagina 20).

Non va poi trascurata la circostanza che a livello internazionale si assiste a una maggiore tutela della libertà di stampa, a condizione che vengano rispettate, dal giornalista, le regole di buona fede e quelle della deontologia. ■



Via libera alla rimozione dalla rete dell'articolo che "precede" le indagini in chiave colpevolista

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 27 ottobre 2010-1° febbraio 2011 n. 3674
(Presidente Calabrese; Relatore Bevere; Pm - conforme - Izzo; Ricorrente Gomez)

LA MASSIMA

Diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Giornalismo di inchiesta - Diritto di cronaca giudiziaria - Limiti. (*Costituzione, articolo 21; Cp, articolo 51*)

La reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attività.

Fatto e diritto

Con sentenza 21/9/09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 5/5/06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rinaldi Tufi Claudio per morte dell'imputato, ha confermato, nei confronti di Gomez Homen Peter, la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di diffamazione in danno di Berlusconi Silvio.

Il difensore del Gomez Homen ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all'articolo 129 c.p.p., comma 2, per mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca. La corte di appello ha riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui sulla corrispondenza tra quanto narrato (le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il finanziere Rapisarda) e quanto accaduto non incide la circostanza che tali dichiarazioni fossero contenute in un processo verbale segreto. Ha ugualmente riconosciuto che il controllo sulla veridicità della notizia non deve estendersi alla veridicità di quanto riferito dal collaboratore di giustizia, ma solo alla corrispondenza tra il suo contenuto e il testo dell'articolo. Da queste premesse non ha tratto la logica conclusione sulla evidenza della prova che il fatto contestato non costituisce reato, per esercizio della scriminante del diritto di cronaca. Ha invece rilevato che nell'articolo erano contenu-

te considerazioni tratte da altre dichiarazioni di altri soggetti, coinvolti nell'inchiesta, sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest. Tali ulteriori considerazioni apparirebbero dirette ad avvalorare la credibilità del dichiarante, realizzando la funzione di riscontro, che deve essere rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Secondo il ricorrente, questo ragionamento è auto-contraddittorio: il diritto di cronaca si esercita anche informando i lettori che, nell'ambito della medesima inchiesta, vi sono altre dichiarazioni che sono da mettere in relazione con la prima già riportata. Posto che queste altre dichiarazioni sono state fedelmente riportate, la prova della verità dei fatti deve considerarsi evidente, di qui l'evidenza della causa di giustificazione, così come prescrive l'articolo 129 c.p.p., comma 2;

2. vizio di motivazione: la corte non ha spiegato le ragioni per cui riportare fedelmente le dichiarazioni di Rapisarda costituisce esercizio del diritto di cronaca e, invece, riportare fedelmente altre dichiarazioni o l'aver riferito il contenuto di altri documenti (dettagliatamente elencati e depositati nel presente procedimento) esclude la configurabilità della scriminante, quanto meno sotto il profilo della «prova evidente».

L'illogicità della motivazione emerge anche dalla mancanza di giudizio sui singoli passaggi dell'articolo e dalla mancanza di indicazione di alcuni dei profili diffamatori delle sue affermazioni.



Il ricorso non merita accoglimento.

L'esimente invocata nel presente processo è quella rientrando nell'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziari a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria. È interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. È diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziari nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antiggiuridicità.

Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. È quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni «a futura memoria», l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a

venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.

È quindi pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata, laddove, nel caso in esame, esclude l'evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti: il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. È quindi pienamente conforme alle risultanze processuali e a una loro razionale valutazione la conclusione della corte di merito, secondo cui il testo pubblicato non può ritenersi un'asettica riproduzione di dichiarazioni - a prescindere della loro riservatezza - del Rapisarda, ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verità del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l'accertamento di questa verità.

A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività.

L'assenza di verità dei fatti narrati - finanziamenti di provenienza mafiosa all'ascendente manager dell'informazione e del trattenimento televisivo - comporta l'evidente carica diffamatoria della narrazione e la totale assenza di evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.



Un'interpretazione che limita la libertà di informare e svilisce il ruolo svolto dal giornalismo d'inchiesta

Con un'asserzione finale suggestiva ma non condivisibile, la Cassazione recupera il titolo di un romanzo di Sciascia e, nel motivare la decisione, ritiene opportuno ricordare: a ciascuno il suo

IL COMMENTO DI GIULIO ENEA VIGEVANI

Con un'asserzione finale certo suggestiva ma, non condivisibile nella sua rigidità, la Corte di cassazione recupera il titolo di un grande romanzo di Sciascia e, forse senza l'ironia dello scrittore di Racalbuto, nel motivare la decisione ritiene opportuno ricordare, «a ciascuno il suo»: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia.

Raccogliendo volentieri lo spunto letterario, vien da dire che - come nel romanzo - se ognuno fosse stato al “proprio posto”, il professore Paolo Laurana nel racconto e il giornalista nella vicenda di cui si tratta, entrambi avrebbero rischiato meno: il protagonista la vita e il cronista un processo conclusosi con un proscioglimento per prescrizione e non con un'assoluzione nel merito.

Il fatto - Dalla scarna sintesi offerta dalla sentenza, si desume che il settimanale «l'Espresso» aveva pubblicato un'inchiesta, di Peter Gomez, su presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest, riportando le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e aggiungendo ulteriori documenti e dichiarazioni,

diretti ad avvalorare la credibilità del collaboratore e a orientare il lettore in senso colpevolista. La Corte di appello di Roma, nel 2009, aveva dichiarato il reato di diffamazione estinto per prescrizione, non ritenendo sussistente l'esimente del diritto di cronaca.

La Cassazione rigetta il ricorso del giornalista, ribadendo il diritto di informare sulle indagini giudiziarie, ma distinguendo in maniera netta le funzioni di magistratura e stampa.

Il ragionamento - La sentenza Gomez è una sentenza colta, che riprende, talvolta alla lettera, un'impostazione scientifica già espressa dallo stesso relatore insieme ad Augusto Cerri in un fortunato saggio sul diritto di informazione e i diritti della persona. La chiarezza della scrittura consente di cogliere i passaggi fondamentali della decisione; così punto di partenza è l'affermazione che «il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata».

Il diritto di ricevere informazioni - Il fondamento di tale posizione giuridica si rinviene nel «diritto della collettività di ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria». Ciò giustifica la prevalenza, a determinate condizioni, del diritto di cronaca nel bilanciamento con la tutela della propria reputazione e alla stessa salvaguardia della presunzione di non colpevolezza. Sin qui, la motivazione scorre piana e riflette un'impostazione piuttosto consolidata, anche se con un'accentuazione forse eccessiva sul lato passivo della libertà d'informazione.

La separazione delle funzioni - Il seguito della sentenza sembra tuttavia estremizzare tale linea, con una serie di affermazioni forse eccessivamente lapidarie, che aprono la strada alla conclusione “letteraria”. La Corte infatti, traccia con sempre maggiore nettezza la “separazione delle funzioni” tra magistrati e giornalisti e tende a concepire il cronista quale mero intermediario tra il fatto e la collettività, che deve limitarsi a fornire «un'asettica riproduzione di dichiarazioni» e di eventi accaduti nel pro-



cesso, quasi trascurando il ruolo sfaccettato del giornalista nella società e soprattutto il contesto di libertà nel quale egli si trova a operare. Così si legge che il cronista ha il «diritto-dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni «a futura memoria»»; che non gli «è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività»; che non può svolgere quella «funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria».

In questa prospettiva, sembrano illecite non solo le inserzioni, alterazioni o illazioni che travisano la realtà o le ricostruzioni alternative prive di riscontri, ma più in generale gli accostamenti tra quanto emerso nel processo e altri fatti estranei allo stesso o l'interpretazione critica, in chiave colpevolista, del procedimento *in fieri*. Vi sarebbe quasi una sorta di divieto generale di formulare prognosi sfavorevoli.

Le ragioni di perplessità - Le affermazioni citate trovano invece riscontri nella giurisprudenza in materia di cronaca giudiziaria (Cassazione penale V, 5 febbraio 2004 n. 4568) «il limite costituito dalla verità del fatto narrato... deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, in quanto nei confronti di tali accadimenti il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, nel senso che insieme al diritto-dovere di informare vi è quello dei cittadini a essere correttamente informati»; nello

**La Suprema corte traccia
con sempre
maggiore nettezza
la "separazione
delle funzioni"
tra magistrati e giornalisti
e tende a concepire
il cronista
quale mero intermediario
tra il fatto
e la collettività**

stesso senso Cassazione penale V, 2 giugno 1998 n. 8031.

Se tuttavia tali affermazioni venissero condotte alle loro estreme conseguenze, si potrebbe prospettare un pericolo di comprimere non poco gli spazi di libertà che caratterizzano il diritto di informare.

La restrizione del giornalismo d'inchiesta - Si pensi ad esempio a quanto sarebbe ristretto il raggio d'azione del giornalismo d'inchiesta che, per sua natura, mira o a controllare - in chiave anche fortemente critica - verità acquisite, anche per via giudiziaria, o a scoprire casi non ancora portati all'attenzione dell'opinione pubblica o (nel caso in cui integrino reati) della magistratura.

D'altra parte non sono pochi i casi nei quali la mobilitazione dell'opinione pubblica e dei media ha contribuito a scardinare la "versione ufficiale" dei fatti che, per quanto magari autorevolmente sostenuta, a volte pure in virtù di sentenze passate in giudicato, è stata in un secondo momento rivista e corretta proprio grazie a inchieste di una

stampa libera e attenta.

Più in generale, la decisione suscita una perplessità di fondo: sembra tutta impostata sul lato passivo della libertà di espressione. Il giudice pare indulgere decisamente verso una concezione funzionale del diritto di informazione, secondo la quale esso dovrebbe essere intrinsecamente finalizzato al soddisfacimento dell'interesse della collettività a essere informata, e a esserlo in modo corretto. La cronaca giudiziaria, invero veicolo preferenziale della diffamazione, sembra concepita come quasi un mondo a parte, nel quale il cronista esercita un "diritto-dovere" di informare l'opinione pubblica, piuttosto che una libertà individuale.

Le riserve - Di qui due riserve. La prima è invero banale: il diritto di informare, declinazione della libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione, è un diritto di libertà, non istituzionalmente riconosciuto a fini informativi in ordine a fatti già accaduti. Anche nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista esercita una propria libertà individuale, che solo indirettamente può favorire l'acquisizione di informazioni da parte dell'opinione pubblica. In altre parole, non sussiste nel diritto italiano un dovere del giornalista di narrare fatti, né di narrarli veri, né di informare correttamente il lettore sulle risultanze processuali. L'affermazione dell'esistenza di un «diritto dei cittadini a essere informati», insieme alla libertà di informare, è a dir tanto una clausola di stile, frutto di una «vuota retorica, giuridicamente fuorviante», ma non attribuisce una situazione giuridica



soggettiva in capo a chicchessia, né pone un obbligo a carico di chi informa. Semmai l'ordinamento, tenendo conto dell'interesse della società a essere informata, può prevedere regole particolari; più precisamente, il «diritto di essere informati» può certo incidere nel giudizio di contemperamento tra i diritti, facendo pendere la bilancia a favore della libertà di stampa, ma non sembra poter costituire un metro per giudicare come il cronista esercita la propria libertà.

La seconda obiezione è nella stessa linea: proprio perché diritto di carattere individuale, non funzionalizzato a uno scopo determinato, la libera manifestazione del pensiero non può essere *a priori* ristretta nell'ambito di una delle figure individuate dalla giurisprudenza (cronaca, critica, satira). Tra cronaca e critica, fatti e opinioni, non vi è una distinzione ontologica, né si può tracciare un confine netto tra la narrazione all'apparenza più oggettiva di una vicenda giudiziaria e l'attività valutativa, talvolta suggestiva, della complessiva posizione delle parti e delle possibili evoluzioni del procedimento.

La cronaca giudiziaria - Ciò detto, è vero che la cronaca giudiziaria è attività «intrinsecamente» pericolosa. Il buon governo dei requisiti che caratterizzano la scriminante del diritto di cronaca o di critica è, infatti, in questa materia meno semplice che in altre. Se il presupposto dell'interesse pubblico è quasi sempre presente (soprattutto se si tratta di processi penali) e quello della continenza non mostra peculiarità rispetto ad altri

**A nostro parere
elencando dati veri
si può anche affermare
la propria convinzione
che un soggetto
è colpevole di un reato,
purché sia inequivocabile
che una simile convinzione
è frutto di una ricostruzione
giornalistica
e non giudiziaria**

ambiti, quello della verità del fatto impone al giornalista un'attenzione quasi maniacale.

Se il cronista si limita al resoconto dell'andamento di un'indagine o di un processo, è indispensabile che la descrizione della situazione sia corretta, circostanza che implica ad esempio una precisione nell'uso della terminologia tecnica, frutto di studio e approfondimento del diritto penale e processuale.

Se poi il giornalista intende sviluppare un'inchiesta autonoma, magari in chiave colpevolista, proprio per l'argomento trattato, rischia sempre di commettere il delitto di diffamazione. In quest'ultimo caso quando sarà rispettato il requisito della verità del fatto? Ogniqualevolta, si ritiene, la tesi dell'articolo prenda spunto da circostanze corrette e correttamente riportate e sia chiaro al lettore che l'ipotesi formulata sia soltanto un'opinione di chi scrive. Se poi ciò fosse in aperto contrasto con una decisione giudiziaria, sarebbe opportuno menzionarla, proprio per non lasciare dubbi nel pubblico, circa la natura della valutazione di una condotta suscettibi-

le di integrare una fattispecie penale. Insomma: elencando dati veri si può anche affermare la propria convinzione che un soggetto sia colpevole di un reato, purché sia inequivocabile che una simile convinzione sia frutto di una ricostruzione giornalistica e non giudiziaria.

Il caso in esame, prendendo spunto dalle poche righe finali della motivazione avrebbe potuto essere banalmente risolto applicando tali consolidate norme del diritto di cronaca giudiziaria.

Secondo l'opinione della Corte il fatto narrato, cioè il messaggio che è stato veicolato ai lettori, sarebbe stato sostanzialmente falso. In altri termini, nel descrivere una vicenda giudiziaria, il giornalista sembrerebbe (ma l'uso del condizionale è indispensabile perché i dati sul punto sono davvero troppo pochi) avere prima collazionato informazioni provenienti da più inchieste diverse tra loro e poi avere tratto una conclusione probabilmente diversa da quella all'epoca emergente dai procedimenti in corso, forse senza chiarire che appunto di una ricostruzione giornalistica si trattava, priva perciò di quel rigore giuridico che caratterizza le decisioni giurisdizionali.

Se si dovesse, viceversa, seguire l'impostazione che sembra emergere dalla parte iniziale della motivazione il ruolo del giornalismo d'inchiesta ne risulterebbe talmente svilito da assomigliare molto a quella che, secondo il reporter americano Alexander Cockburn, sarebbe la prima legge della sua professione: «confermare i pregiudizi esistenti, piuttosto che contraddirli». ■



Le restrizioni dei magistrati della Cassazione in contrasto con gli orientamenti di Strasburgo

DI MARINA CASTELLANETA

La Corte di cassazione, con la sentenza depositata il 1° febbraio 2011 (quinta sezione penale, n. 3674), “seppellisce” il giornalismo investigativo e assesta un colpo alla cronaca giudiziaria riducendola a una mera stesura di fatti già accaduti, allontanandosi, di molto, dalla prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Secondo la Corte, che ha respinto il ricorso del giornalista Peter Gomez che aveva pubblicato un’inchiesta sull’Espresso su presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest (si veda, per la ricostruzione dettagliata della vicenda, l’articolo di Giulio Enea Vigevani a pagina 17), era del tutto condivisibile la posizione della Corte d’appello che aveva dichiarato il reato di diffamazione prescritto, precisando che non poteva essere invocata l’esimente del diritto di cronaca in ragione delle modalità con le quali era stato strutturato l’articolo.

I limiti del diritto di cronaca - Il giornalista, secondo la visione dei giudici di merito condivisa dalla Cassazione, non aveva rispettato i limiti del diritto di cronaca perché aveva inserito tra le dichiarazioni del pentito, altri dati e dichiarazioni «realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria».

Sembra, in pratica, che per la

**Se è vero, quindi,
che al giornalista
non è arrivata una condanna,
è anche vero
che la pronuncia
lascia zone d’ombra
sull’operato dello stesso
il quale, giustamente,
chiedeva il riconoscimento
dell’esimente
del diritto di cronaca**

Cassazione, il giornalista doveva limitarsi «a un’asettica riproduzione di dichiarazioni» di Rapisarda perché l’aggiunta di altri elementi tendeva a rafforzare la credibilità del pentito.

Il diritto alla libertà di stampa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Rinviano all’articolo di Vigevani per tutti gli aspetti interni, conviene analizzare la sentenza alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, mai richiamata nella pronuncia della Suprema corte.

Com’è noto, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia dalla legge 4 agosto 1955 n. 848 (che ha rango sub-costituzionale), all’articolo 10 dispone che «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione», che include la libertà di

ricevere o di comunicare informazioni o idee «senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera», pur affermando che tale libertà «comportando doveri e responsabilità», può essere sottoposta «a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».

La giurisprudenza di Strasburgo - Questa disposizione, tenendo conto che la Convenzione europea è uno strumento vivente, deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha sempre privilegiato il diritto alla libertà di stampa, anche perché, quando i giornalisti forniscono notizie o svolgono inchieste, non solo mettono in atto il proprio diritto alla libertà di espressione, ma permettono la realizzazione del diritto della collettività a ricevere informazioni, costituendo, quindi, uno strumento necessario all’effettiva attuazione del diritto, indispensabile in una società democratica.



Le restrizioni previste per legge - Le restrizioni, quindi, che costituiscono un'eccezione rispetto alla regola, devono essere previste per legge, interpretate restrittivamente e necessarie in una società democratica.

Va assicurato il diritto effettivo di informare - Proprio per assicurare effettività al diritto dei giornalisti di informare, anche su notizie scottanti e non provenienti da fonti ufficiali, la Corte europea, in diverse occasioni, ha sanzionato gli Stati, condannandoli per violazione dell'articolo 10, nei casi in cui i giudici interni avessero disposto una condanna per diffamazione, entrando nel merito delle modalità con le quali il giornalista svolge la propria funzione.

Ad esempio, nella sentenza del 19 gennaio 2010 (Laranjeira Marques Da Silva contro Portogallo, ricorso n. 16983/06), la Corte ha condannato lo Stato in causa per violazione dell'articolo 10.

A Strasburgo si era rivolto il giornalista del settimanale regionale Notícias de Leiria, il quale aveva pubblicato un articolo su un medico e uomo politico, indagato per molestie sessuali nei confronti di una sua paziente.

Il giornalista aveva scritto che il procedimento era stato archiviato, ma aveva riportato alcuni stralci di passi istruttori, oltre a fornire informazioni e dettagli sull'esistenza di altre testimonianze dalle quali si desumeva che vi erano stati altri casi nei quali il medico era stato coinvolto. Il giornalista era stato condannato in primo e secondo grado per violazione del segreto istruttorio e per diffamazione.

La libertà di espressione

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 10

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Una conclusione ribaltata dalla Corte europea.

Prima di tutto, ha chiarito la Corte, non spetta ai giudici nazionali sostituirsi alla stampa indicando le tecniche che i giornalisti devono adottare nella redazione dei propri articoli (paragrafo 51).

Inoltre, laddove gli articoli, come era avvenuto nel caso in discussione, riferivano dati fattuali precisi, pur includendo giudizi di valore, con toni critici verso l'indagato, non si poteva configurare alcuna violazione dei diritti delle parti coinvolte perché sussisteva una base fattuale sufficiente e perché andava fatta una valutazione complessiva dell'articolo.

La Cassazione in contrasto con la Cedu - Da quanto detto, quindi, ci sembra che l'affermazione della Corte di cassazione laddove sostiene che «non è consentito (al giornalista) effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura» è in contrasto

con l'articolo 10 della Convenzione come interpretato dalla Corte europea.

L'autonomia del giornalista - Il riconoscimento dell'autonomia del giornalista è stato anche confermato nella sentenza del 10 febbraio 2009, che è costata una condanna alla Finlandia (ricorso n. 3514/02).

In quell'occasione, la Corte ha affermato, in modo netto, che i giornalisti hanno ampi poteri di valutazione sulle modalità di pubblicazione di una notizia. Spetta a loro, ad esempio, scegliere quando accompagnare un testo da una fotografia, anche quando si tratta di notizie che riguardano la divulgazione del nome dell'imputato prima dell'udienza e dei capi d'imputazione su un procedimento penale ancora pendente.

Il ricorso era approdato a Strasburgo per volontà di due giornalisti e un editore, condannati dai tribunali nazionali a risarcire un'imprenditrice indagata per frode fiscale, che aveva chiesto un indennizzo ritenendo



che la pubblicazione di un articolo su indagini a suo carico, prima della conclusione del processo e la pubblicazione di una sua fotografia, avessero violato il suo diritto alla privacy.

La Corte suprema finlandese aveva confermato l'obbligo per i giornalisti di risarcire con 20mila euro la donna, mentre la Corte europea ha condannato la Finlandia per violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

Per i giudici internazionali, la pubblicazione dell'informazione sull'indagine a carico dell'imputata contribuiva alla pubblica discussione su problemi di carattere generale, come quello degli abusi sull'utilizzo di fondi pubblici e spettava ai giornalisti decidere le modalità tecniche di diffusione di una notizia.

In caso contrario è evidente che il giornalista sarebbe costretto a pubblicare solo comunicati provenienti da fonti ufficiali, con buona pace del giornalismo investigativo.

Il diritto di reperire notizie da fonti non ufficiali - D'altra parte, la Corte ha sempre dato un particolare rilievo all'attività autonoma del giornalista che non può certo attenersi ai soli comunicati, ma ha diritto a reperire notizie da fonti non ufficiali e non limitarsi a riportare unicamente documenti.

In questo senso, la Corte, sin dalla sentenza Goodwin contro Regno Unito del 27 marzo 1996 (ricorso n. 17488/90) ha precisato che la protezione delle fonti è una delle condizioni essenziali per la libertà di stampa. Se fosse compressa, i giornalisti non avrebbero più la possibilità di esercitare il diritto di cercare in-

**Sembra in pratica
che, per la Suprema corte,
l'articolista
doveva limitarsi
«a un'asettica riproduzione
di dichiarazioni»
di Rapisarda
perché l'aggiunta
di altri elementi tendeva
a rafforzare la credibilità
del pentito**

formazioni, ma dovrebbero unicamente fare ricorso a comunicati e rapporti pubblici (principio ribadito anche nella sentenza del 15 dicembre 2009, Financial Times Ltd e altri contro Regno Unito, nonché dalla Grande Camera nella sentenza del 14 settembre 2010, Sanoma contro Paesi Bassi, ricorso n. 38224/03).

L'assoluzione per prescrizione e la qualità di vittima del giornalista - La pronuncia della Cassazione, come detto, ha confermato il giudizio dei giudici di appello dichiarando estinto per prescrizione il reato di diffamazione. Se è vero, quindi, che al giornalista non è arrivata una condanna, è anche vero che la pronuncia lascia zone d'ombra sull'operato del giornalista il quale, giustamente, chiedeva il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca. Il dubbio sulla correttezza delle modalità con le quali è stato redatto l'articolo lasciato sul tavolo dalla Cassazione, conduce a ritenere che il ricorrente possa considerarsi vittima di una violazione ai sensi dell'articolo 10 della Conven-

zione europea e incamminarsi, quindi, verso Strasburgo. I giornalisti, infatti, sono in grado di svolgere la propria funzione anche grazie alla credibilità conquistata sul campo. La mancata assoluzione, quindi, potrebbe condurre anche le fonti non ufficiali a non rivolgersi più al reporter con una compromissione della sua attività. Senza dimenticare che anche gli editori potrebbero non avere fiducia nel suo operato. Necessaria, quindi, la piena affermazione della sua correttezza e un'assoluzione nel merito. Sotto questo profilo, la Corte europea, in talune occasioni, ha evidenziato la necessità di eliminare ogni elemento negativo, conseguenza di pronunce in contrasto con la Convenzione europea. Ad esempio, nella sentenza del 5 giugno 2008 (ricorso n. 15909/06, I Avgi Publishing e Karis), la Corte ha "bacchettato" la Grecia che aveva condannato per diffamazione un giornalista per aver usato in un articolo un'espressione ritenuta diffamatoria. Orbene, la Corte ha chiesto di cancellare del tutto ogni conseguenza della condanna perché pronunciata non tenendo conto dei parametri fissati da Strasburgo. I giudici nazionali, infatti, avevano condannato la giornalista estrapolando alcuni termini utilizzati nell'articolo incriminato, mentre, per la Corte, le espressioni impiegate dovevano essere collocate nel contesto dell'articolo, tenendo conto di alcuni fattori supplementari e cioè che il giornalista ha diritto a ricorrere a «una dose di provocazione o anche di esagerazione», non limitandosi a un'asettica cronaca dei fatti. ■